

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **284/1998** (ECLI:IT:COST:1998:284)

Giudizio: **GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO**

Presidente: **VASSALLI** - Redattore: - Relatore: **NEPPI MODONA**

Camera di Consiglio del **03/06/1998**; Decisione del **07/07/1998**

Deposito del **17/07/1998**; Pubblicazione in G. U. **26/08/1998**

Norme impugnate:

Massime: **24020**

Atti decisi:

N. 284

## ORDINANZA 7-17 LUGLIO 1998

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giuliano VASSALLI; Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato, con ricorso depositato il 20 marzo 1998, dal deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi, iscritto al n. 92 del registro ammissibilità conflitti, nei confronti del pretore di Roma, sezione quinta civile;

Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1998 il giudice relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che con ricorso in data 16 marzo 1998 il deputato Vittorio Sgarbi espone che, a

seguito di una sentenza di condanna per il delitto di diffamazione pronunciata dal pretore di Palmi il 6 marzo 1995, con la quale era stato disposto anche il pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva in favore della parte civile, questa aveva iniziato nei suoi confronti una procedura esecutiva avanti al pretore di Roma;

che il ricorrente lamenta che, malgrado nelle more del procedimento la Camera dei deputati avesse affermato, con deliberazione in data 22 ottobre 1997, l'insindacabilità delle opinioni da lui espresse, il giudice dell'esecuzione della Pretura di Roma, pur prendendo atto della decisione del Parlamento, con provvedimento del 21 gennaio 1998 aveva rifiutato non solo di dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva, ma anche di disporre la sospensione;

che il ricorrente chiede pertanto: che la Corte costituzionale voglia "dichiarare l'esistenza... di un conflitto tra i poteri dello Stato, avviando la procedura necessaria a dirimere tale conflitto"; che, in attesa della decisione, il Presidente della Corte costituzionale sospenda qualsiasi procedura esecutiva avviata nei suoi confronti "in relazione alle opinioni... oggetto della deliberazione d'insindacabilità"; che comunque la Corte voglia dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva per inesistenza del titolo;

che, successivamente alla presentazione del presente ricorso, la Corte di cassazione con sentenza in data 6 maggio 1998 ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 28 marzo 1996, confermativa della sentenza del pretore di Palmi del 6 marzo 1995, per "l'improcedibilità dell'azione penale avendo il ricorrente agito nell'esercizio delle funzioni parlamentari".

Considerato che l'attribuzione che può essere difesa mediante lo strumento del conflitto costituzionale è la potestà riconosciuta alla Camera di dichiarare che le opinioni espresse da un proprio componente rientrano nella sfera dell'insindacabilità a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (cfr. sentenze n. 265 del 1997, n. 443 del 1993 e n. 1150 del 1988);

che quindi l'organo costituzionale legittimato a sollevare il conflitto con l'autorità giudiziaria è esclusivamente la Camera di appartenenza, e non anche il singolo parlamentare (v. ordinanza n. 177 del 1998);

che la posizione soggettiva del parlamentare, dopo che sia intervenuta la deliberazione di insindacabilità della Camera a norma dell'art. 68, primo comma, Cost., non rimane priva di tutela anche ove l'autorità giudiziaria continui a procedere;

che il membro del Parlamento può infatti ricorrere ai rimedi endoprocessuali previsti dall'ordinamento per ottenere che - salva la facoltà dell'autorità giudiziaria di sollevare a sua volta conflitto di attribuzione davanti a questa Corte (v. sentenza n. 265 del 1997) - lo stesso organo procedente o altre istanze giudiziarie prendano atto della deliberazione parlamentare di insindacabilità e ne traggano le relative conseguenze; il che è proprio quanto si è verificato nella vicenda in esame, avendo la Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso presentato dal deputato Sgarbi, dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale per avere il ricorrente agito nell'esercizio delle funzioni parlamentari e annullato senza rinvio la sentenza che costituiva il titolo dell'azione esecutiva promossa contro il ricorrente;

che il conflitto di attribuzione sollevato dal deputato Vittorio Sgarbi va pertanto dichiarato inammissibile per mancanza di legittimazione attiva.

# LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi nei confronti del pretore di Roma, sezione quinta civile, con il ricorso indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*